



MERCANTI E ASSOCIATI
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

LEGAL AND TAX ALERT

Data: 18 marzo 2020

Oggetto: Principali misure introdotte dal DL Cura Italia

È entrato ieri in vigore il pluriannunciato D.L. 17.3.2020 n. 18, rubricato “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, altrimenti detto “Decreto Cura Italia”, che consta di 162 articoli, suddivisi in cinque distinti titoli¹. In questa nota forniamo una panoramica delle misure di interesse economico, senza alcuna pretesa di esaustività.

* * *

Sommario

1. Estensione CIG a tutte le aziende per nove settimane (Artt. 19-20)..... 2
2. Congedi e indennità per i dipendenti del settore privato (Artt. 23-24) 2
3. Quarantena come malattia ai fini retributivi (Art. 26)..... 2
4. Sospensione dei licenziamenti individuali (Art. 46) 2
5. Misure a sostegno della liquidità delle imprese (Artt. 49, 56, 57 e 58) 3
6. Cessione onerosa di crediti non incassati (Art. 55) 4
7. Proroga dei versamenti (Artt. 60, 61 e 62)..... 4
8. Proroga degli adempimenti (Art. 62) 4
9. Premio per i lavoratori dipendenti senza *smart working* (Art. 63)..... 4
10. Credito d’imposta spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (Art. 64).... 5
11. Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura (Art. 66) 5
12. Sospensione dei termini relativi all’attività degli enti impositori (Art. 67) 5
13. Sospensione dei versamenti per i carichi affidati all’ente riscossore (Art. 68) . 5
14. Proroga dei termini in materia di giustizia civile e tributaria (Art. 83)..... 6

¹ Titolo I Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale - Titolo II Misure a sostegno del lavoro - Titolo III Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario - Titolo IV Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese - Titolo V Ulteriori disposizioni. Il memo non considera nessun articolo del Titolo I.

MILANO

VERONA

LUGANO

15. Approvazione dei bilanci e regole svolgimento assemblee (Art. 106) 6

* * *

1. Estensione CIG a tutte le aziende per nove settimane (Artt. 19-20)

Interessante per le imprese la misura che estende a tutte le aziende - senza distinzioni di settore produttivo, di territorio e/o di dimensioni - che hanno dovuto sospendere o ridurre l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica in corso, la possibilità di presentare, per i lavoratori che risultino alle dipendenze alla data del 23.2.2020, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23.2.2020 e per una durata massima di nove settimane e, comunque, entro il mese di agosto 2020. Sono previste al riguardo le procedure - semplificate - per la presentazione della domanda. Il trattamento è concesso con le modalità del pagamento diretto. L'art. 20 prevede la possibilità di presentare domanda per la CIG anche da parte di quelle imprese che già si trovano in CIG straordinaria alla data del 23.2.2020.

2. Congedi e indennità per i dipendenti del settore privato (Artt. 23-24)

Da sottolineare anche la misura sui congedi per i genitori che hanno figli sotto i 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche nelle scuole. Tali congedi avranno decorrenza dallo scorso 5 marzo per tutti i lavoratori dipendenti. L'indennità potrà arrivare ad un periodo massimo (continuativo o frazionato) di quindici giorni, che saranno coperti da contribuzione figurativa, da utilizzare da parte di madre e padre non contemporaneamente e sarà pari al 50% della retribuzione.

E' altresì previsto il diritto all'astensione dal lavoro per genitori dipendenti con figli tra i 12 e i 16 anni, a condizione che non ci siano altri genitori che fruiscano di sostegno al reddito o con diritto ad astensione dal lavoro. In questo caso, nessuna indennità o contribuzione figurativa sarà dovuta, ma è garantito il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Come alternativa ai congedi parentali straordinari, inoltre, è previsto un cd. bonus baby sitter di un massimo di € 600,00 complessivi.

Sempre ai lavoratori dipendenti del settore privato saranno riconosciute dodici giornate in più di permesso mensile retribuito con contribuzione figurativa per coloro che prestano assistenza a familiari con handicap per ciascun mese di marzo e aprile 2020.

3. Quarantena come malattia ai fini retributivi (Art. 26)

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto. I relativi oneri a carico dei datori di lavoro e degli Istituti previdenziali sono posti a carico dello Stato.

4. Sospensione dei licenziamenti individuali (Art. 46)

E' prevista la sospensione per 60 giorni dal 18.3.2020 dell'avvio di procedure di impugnazione di licenziamenti (individuali e collettivi) irrogati e la sospensione per lo stesso termine di quelle avviate dopo il 23.2.2020. Per lo stesso periodo, il datore di lavoro non potrà licenziare per giustificato motivo oggettivo, indipendentemente dal numero dei dipendenti.

5. **Misure a sostegno della liquidità delle imprese (Artt. 49, 56, 57 e 58)**

Si prevede una nutrita serie di misure volte al potenziamento del Fondo centrale PMI presso Mediocredito centrale mediante l'accesso alla garanzia a titolo gratuito, l'aumento dell'importo massimo garantito (80% in garanzia diretta e 90% in riassicurazione/controgaranzia) per ciascuna impresa per tutte le operazioni ammesse al Fondo fino a euro 1,5 mln, e l'ampliamento delle prestazioni offerte, per un periodo di nove mesi dall'entrata in vigore del provvedimento.

Da segnalare, inoltre, in particolare:

- l'ammissibilità della garanzia del Fondo anche a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito a condizione che il nuovo finanziamento preveda un credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% del debito residuo;
- la proroga automatica della garanzia per le ipotesi di sospensione o moratoria del finanziamento per effetto dell'emergenza Covid-19;
- la valutazione per l'ammissione al Fondo effettuata esclusivamente sul modello economico finanziario (e non anche "andamentale");
- la possibilità di accrescere la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo fino al 50% (incrementabile di un ulteriore 20% in caso di intervento di ulteriori garanti) a fronte di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19 (o anche appartenenti, almeno per il 60% a settori/filiere colpiti dall'epidemia);
- l'estensione anche al settore dell'agricoltura e della pesca delle previsioni in materia di Fondo Centrale di garanzia per le PMI, attraverso garanzie ad hoc rilasciate da ISMEA cui sono destinati 80 mln di euro.

Inoltre, in considerazione dell'eccezionale turbamento dell'economia conseguente all'epidemia Covid-19, sono disposte misure di sostegno finanziario per le attività imprenditoriali classificate come microimprese e piccole e medie imprese, che si dichiarino danneggiate dalla situazione contingente, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche e/o di intermediari finanziari. In particolare, viene disposta: *i.* l'impossibilità di revoca fino al 30.9.2020 di aperture di credito e di prestiti a fronte di crediti esistenti alla data del 29.2.2020; *ii.* la proroga fino al 30.9.2020 per prestiti non rateali alle medesime condizioni; *iii.* la sospensione fino al 30.9.2020 di mutui e altri finanziamenti rateali e *leasing*, senza nuovi o maggiori oneri; *iv.* la possibilità di sospendere solo il rimborso del capitale. La norma si applica alle sole esposizioni debitorie non qualificate come deteriorate al 18.3.2020; è prevista l'estensione della garanzia del Fondo PMI fino al 33% per le operazioni sopra descritte.

Sempre al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica sono previsti meccanismi di garanzia che in sostanza, consentono:

- alle banche di erogare, con il supporto di Cassa Depositi e Prestiti, finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa

dell'emergenza Covid-19 e che non hanno accesso al Fondo PMI presso il Mediocredito Centrale;

- a Cassa Depositi e Prestiti di supportare le banche finanziatrici anche con strumenti quali plafond di provvista o garanzie di prima perdita;
- allo Stato di controgarantire Cassa Depositi e Prestiti fino all'80% delle esposizioni assunte.

Infine, si segnala la possibilità di godere di una sospensione fino ad un massimo di 12 mesi per il pagamento delle rate dei finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici in scadenza nel 2020.

6. Cessione onerosa di crediti non incassati (Art. 55)

Le società, che hanno esercitato l'opzione o che la eserciteranno nel periodo d'imposta in corso, se entro il 31.12.2020 cedono a titolo oneroso i crediti commerciali o finanziari, vantati nei confronti di debitori inadempienti, possono trasformare in crediti d'imposta le attività per imposte anticipate (DTA) relative:

- alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla data della cessione;
- alle eccedenze ACE che alla data della cessione dei crediti non siano state ancora usufruite o dedotte dal reddito imponibile.

7. Proroga dei versamenti (Artt. 60, 61 e 62)

Per tutti i contribuenti (persone fisiche, società di persone o di capitali, enti commerciali e non commerciali) i versamenti in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20.3.2020. La sospensione riguarda ad esempio i versamenti relativi al saldo IVA 2019, alla liquidazione IVA del mese di febbraio, ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Per i soggetti esercenti attività d'impresa o arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020 relativi a ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e assistenziali, versamenti IVA (compreso il saldo IVA 2019), premi per assicurazione obbligatoria. Detti versamenti dovranno essere effettuati in una unica soluzione entro il 31 maggio o in cinque rate mensili di pari importo con scadenza della prima entro il 31 maggio.

Altre misure sono poi previste per i settori maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria.

Nella tabella allegata riportiamo il dettaglio dei versamenti prorogati.

8. Proroga degli adempimenti (Art. 62)

Sono sospesi gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l'8.3. 2020 e il 31.5. 2020, come ad esempio quello relativo alla presentazione della dichiarazione IVA. Detti adempimenti devono essere effettuati entro il 30.6. 2020.

9. Premio per i lavoratori dipendenti senza *smart working* (Art. 63)

Per i lavoratori dipendenti che non possono aderire allo *smart working* durante il periodo di emergenza sanitaria e che possiedono un reddito complessivo annuo non superiore a euro 40.000 spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non

concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. I datori di lavoro corrisponderanno il premio nella busta paga di aprile e potranno compensare questo importo con lo stesso meccanismo già previsto per il bonus Renzi entro il giorno 16 del mese di maggio.

10. Credito d'imposta spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (Art. 64)

E' riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, per l'anno 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un massimo di euro 20.000.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di euro 50.000.000 per il periodo d'imposta 2020.

11. Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura (Art. 66)

Alle persone fisiche e agli enti non commerciali è riconosciuta una detrazione dall'Irpef nella misura del 30% per le erogazioni liberali effettuate nel 2020 in denaro e in natura in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. L'importo massimo della detrazione è di euro 30.000, il che vale a dire che sono incentivate le erogazioni liberali sino a euro 100.000.

Ai titolari di reddito d'impresa (imprenditori e società) è riconosciuta la piena deducibilità ai fini IRES e IRAP delle erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 effettuate per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti identificati ai sensi del DPCM 20.6.2000 (i.e. Onlus; amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici; fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, istituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari; associazioni sindacali e di categoria).

12. Sospensione dei termini relativi all'attività degli enti impositori (Art. 67)

Sono sospese tutte le attività degli enti impositori fino al 31.5.2020, tra cui quelle relative alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione, di contenzioso e di consulenza.

Inoltre, i termini di prescrizione e decadenza che spirano al 31.12.2020 sono prorogati al 31.12.2022. Vi rientrano i termini per accertare le dichiarazioni fiscali relative al periodo d'imposta 2015 oppure al periodo d'imposta 2014 in caso di omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

13. Sospensione dei versamenti per i carichi affidati all'ente riscossore (Art. 68)

Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dall'8.3.2020 al 31.5.2020 relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione, come ad esempio quelli oggetto di cartelle di pagamento e avvisi di accertamento. Detti pagamenti devono essere effettuati entro il 30.6.2020.

Non sono sospesi i pagamenti connessi ad accordi stipulati con l'Amministrazione finanziaria nell'ambito di accertamenti con adesione o di conciliazioni giudiziali, poiché in tal caso non vi è alcun affidamento di somme all'ente riscossore. Per la stessa ragione non sono ricompresi i pagamenti relativi a pagamenti connessi a avvisi bonari. Segnaliamo comunque che in ipotesi di versamento rateale delle somme dovute per effetto di accordi con adesione o conciliativi o in ragione di avvisi bonari, il mancato pagamento di una rata (diversa dalla prima) non comporta la decadenza dal piano di rateazione concordato a condizione che il pagamento sia effettuato entro il termine relativo al pagamento della rata successiva.

E' previsto altresì il differimento al 31.5.2020 del termine di versamento delle rate relative alla rottamazione ter delle cartelle di pagamento e al saldo e stralcio, scadenti rispettivamente il 28.2.2020 e il 31.3.2020.

14. Proroga dei termini in materia di giustizia civile e tributaria (Art. 83)

Sono sospesi dal 9.3.2020 al 15.4.2020 i termini per il compimento di qualsiasi atto relativo ai procedimenti civili e ai procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Sono altresì rinviate d'ufficio a data successiva al 15.4.2020 le udienze calendarizzate nel periodo compreso tra il 9.3.2020 e il 15.4.2020.

La sospensione dei termini e il rinvio d'ufficio delle udienze non riguarda, tuttavia, alcune materie tassativamente indicate e considerate urgenti e non differibili.

Il deposito telematico degli atti giudiziari, negli Uffici giudiziari che prevedono tale sistema, viene considerata come modalità esclusiva di deposito.

Nel periodo tra il 16.4.2020 e il 30.6.2020 devono essere adottate misure organizzative necessarie al fine di evitare assembramenti all'interno dell'Ufficio giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone, tra le quali la facoltà di rinviare le udienze a data successiva al 30.6.2020. Nel medesimo periodo è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e di decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività eventualmente precluse dai suddetti provvedimenti.

Sono sospesi dal 9.3.2020 e il 15.4.2020 i termini per il compimento di qualsiasi atto relativo a procedimenti tributari. Rientrano nella predetta sospensione il termine per proporre il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali, il termine per la costituzione in giudizio della parte resistente, nonché quello per l'impugnazione delle sentenze emesse dalle Commissioni Tributarie Provinciali.

Sono altresì rinviate d'ufficio a data successiva al 15.4.2020 le udienze tributarie calendarizzate nel periodo compreso tra il 9.3.2020 e il 15.4.2020.

15. Approvazione dei bilanci e regole svolgimento assemblee (Art. 106)

Il termine di approvazione del bilancio d'esercizio, che il Codice Civile indica in 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, è stato differito a 180 giorni, indipendentemente da eventuali diverse previsioni statutarie².

² Questo significa che per le società il cui esercizio coincide con l'anno solare, il bilancio va approvato entro giugno e non più entro aprile.

Per lo svolgimento delle assemblee delle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e mutue assicuratrici è stabilita, anche in deroga a disposizioni statutarie, la possibilità:

- a) di prevedere nell'avviso di convocazione, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
- b) di tenere l'assemblea anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;
- c) che il presidente e il segretario o il notaio non si trovino nel medesimo luogo;

Le società con azioni quotate, le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante possono designare un rappresentante designato anche laddove lo statuto disponga diversamente e possono altresì prevedere che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite detto rappresentante designato. Inoltre, a tale rappresentante possono essere conferite deleghe o subdeleghe.

Per le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici è previsto il ricorso ad un rappresentante designato anche in deroga ai limiti del numero di deleghe previsti dagli statuti e dalle disposizioni di legge.

Le regole di svolgimento sopra sintetizzate si applicano alle assemblee convocate entro il 31.7.2020 o entro la data di eventuale proroga dell'emergenza sanitaria.

PROROGA VERSAMENTI E ADEMPIMENTI - D.L. 18/2020

NORMA	CONTRIBUENTI	VERSAMENTO O ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVI TERMINI
Art. 60	Tutti i contribuenti persone fisiche , società di persone o di capitali, enti commerciali e non commerciali	Saldo IVA 2019, liquidazione IVA del mese di febbraio nonché contributi previdenziali ed assistenziali e i premi per assicurazione obbligatoria, in scadenza al 16 marzo 2020	Versamento entro il 20 marzo 2020
Art. 61	Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, società sportive e soggetti che gestiscono impianti sportivi e palestre	Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e assistenziali, versamenti IVA, premi per assicurazione obbligatoria in scadenza a marzo 2020	Versamento in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o rateizzato fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dalla stessa data. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso
Art. 62	Contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a € 2.000.000 nel periodo d'imposta 2019	Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e assistenziali, versamenti IVA, premi per assicurazione obbligatoria, che scadono tra l'8 e il 31 marzo 2020	Versamento in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o rateizzato fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dalla stessa data. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso
Art. 62	Persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche, che, al 21 febbraio 2020, avevano la residenza o la sede legale, oppure operativa, nei Comuni di Lombardia e Veneto interessati dall'emergenza coronavirus, cioè negli 11 comuni della cosiddetta zona rossa.	Versamenti tributari in scadenza tra il 21 febbraio e il 30 aprile 2020	Versamento in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o rateizzato fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dalla stessa data. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso
Art. 62	Contribuenti con ricavi o compensi non superiori a € 400.000 nel periodo d'imposta 2019	Ricavi o compensi percepiti tra il 16 e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, se nel mese di febbraio non sono state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato	Versamento delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o rateizzate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020
Art. 62	Tutti i contribuenti persone fisiche e soggetti collettivi, società di persone o di capitali, enti commerciali e non commerciali	Adempimenti fiscali in scadenza nel periodo compreso dall'8 marzo al 31 maggio 2020	Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30 giugno 2020